

TI_GERICHTE 12.1999.106 vom 25. November 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1999.106

FR: TI_GERICHTE 12.1999.106 du 25 novembre 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1999.106 del 25 novembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Correttamente il Pretore ha evidenziato che il "pactum de non petendo" è l'accordo con cui il creditore promette al debitore di astenersi dal far valere giudizialmente un credito (Aepli , Zürcher Kommentar, N. 24 ad art. 115 CO; Gauch/Schluep/Schmid/ Rey , Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Vol. II, 7. ed., Zurigo 1998, n. 3212; PKG 1992 Nr. 48 p. 181) e che esso può essere limitato nel tempo ("pactum de non petendo in tempus") o è di durata indeterminata ("pactum de non petendo in perpetuum"). Si tratta in definitiva di una convenzione di diritto materiale e non processuale, che implica, per il creditore, la perdita della possibilità di agire in giustizia, mentre il debitore, dal canto suo, la può far valere come eccezione, senza doversi accontentare di un risarcimento danni in caso di inadempimento della controparte (Gauch/Schluep/Schmid/Rey , op. cit., ibidem; Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1988, p. 400 e 404; Von Tuhr/Escher , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1974, vol. 2, p. 177 e seg.; IICCA 21 agosto 1996 in re W./C.).

E. 2

La tesi contenuta nell'appello secondo cui il "pactum de non petendo" non si sarebbe in concreto perfezionato, siccome la relativa proposta dell'attrice non sarebbe stata accettata dalla convenuta e comunque per il dissenso tra le parti è manifestamente infondata. L'esistenza di un accordo in tal senso tra le parti è stata innanzitutto provata dall'istruttoria, tanto è vero che il teste _____ (verbale p. 1) ha riferito che i dirigenti della banca _____ e _____ al termine di un incontro con l'attrice gli ebbero a comunicare che era stato concluso un accordo; la circostanza è stata inoltre ammessa dalla parte attrice sia nella fase preprocessuale (cfr. doc. DDD e HHH), sia ancora in causa (petizione p. 30 e 31), di modo che il contrario argomento da lei sollevato in replica, nelle conclusioni e ancora in questa sede -e con ciò pure la tesi di un eventuale dissenso- non può in alcun modo essere ritenuto. Non è inoltre vero che l'accordo non era stato perfezionato per il fatto che la convenuta avrebbe omesso di accettare la proposta di cui al doc. DDD. Ora, a parte il fatto che quest'ultimo documento non può in realtà essere considerato una semplice proposta, lo stesso facendo in effetti riferimento ad un accordo concluso in un precedente colloquio con i dirigenti della banca _____ e _____ -per altro confermato dal teste _____ (verbale p. 1) e dalla stessa appellante (appello p. 10)- è comunque evidente che la convenuta, prendendone atto con il doc. EEE, vi ha senz'altro aderito; se per ipotesi la sua presa di posizione non dovesse valere come adesione, l'esito non sarebbe in ogni caso diverso, tant'è che anche un eventuale silenzio alla proposta dell'attrice andrebbe

interpretato, ai sensi dell'art. 6 CO, quale tacita accettazione.

E. 3

L'appellante ritiene inoltre che l'eventuale accordo non sarebbe in ogni caso vincolante ed anzi andrebbe annullato, siccome da lei concluso sotto l'influsso di un errore essenziale rispettivamente in una situazione di timore. La censura è infondata. A ragione l'appellata ha osservato come l'eccezione di errore essenziale, sollevata dall'attrice per la prima volta solo in sede conclusionale, fosse irricevibile (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 15 ad art. 78). Quanto all'eventuale esistenza di un timore ragionevole, il Pretore ha giustamente dato atto che negli allegati preliminari l'attrice aveva sì accennato a non meglio precisate pressioni da lei subite per concludere l'accordo, evidenziando tuttavia che la parte attrice non ne aveva tratto -nemmeno nelle conclusioni- le conseguenze che si imponevano ed in particolare non aveva preteso l'annullamento dell'accordo per questo motivo. La censura va dunque disattesa già per questa ragione. Ad ogni buon conto, la stessa fosse per ipotesi anche stata ricevibile, l'istruttoria di causa aveva chiaramente provato che era stato il patrocinatore dell'attrice a ventilare a quest'ultima l'eventualità di una denuncia penale a carico del figlio (doc. QQ, SS, RR, VV), mentre la convenuta si era in definitiva limitata a chiedere che fosse fatta chiarezza sulle circostanze del caso (doc. 12; teste _____ p. 2); tanto più che per giurisprudenza l'eventuale tentativo di convincere un partner commerciale a rilasciare una dichiarazione di volontà non è di per sé illecita e non giustifica di far capo alle norme di cui all'art. 29 e seg. CO, se quella parte altro non fa che prospettare alla parte avversa di far valere un diritto che le compete (Oser, Zürcher Kommentar, N. 18 ad art. 29 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 8 ad art. 29 CO e N. 8 ad art. 30 CO; ICCA

E. 6

luglio 1994 in re C./N. AG), ad esempio per l'appunto l'inoltro di una denuncia penale (Oser, op. cit., N. 19 ad art. 29 CO e N. 11 ad art. 30 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 9 ad art. 30 CO; sentenza ICCA citata), a meno che ovviamente -il che non è però qui il caso- il tutto venga finalizzato ad estorcere alla controparte vantaggi eccessivi (Oser, op. cit., N. 19 ad art. 29 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 8 ad art. 29 CO; sentenza ICCA citata). 4. L'appellante ritiene d'altro canto che una corretta interpretazione degli atti di causa avrebbe senz'altro permesso di accertare -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure- che con la lettera di cui al doc. DDD essa rinunciava ad adire le vie giudiziarie unicamente fintanto che il figlio sarebbe rimasto alla dipendenze della convenuta, ovvero che l'accordo in questione sarebbe dunque venuto meno in caso di suo licenziamento per qualsiasi motivo. 4.1 Per l'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà; mentre, secondo l'art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell'affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altro (DTF 119 II 451, 118 II 132). Ne consegue, in particolare, che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, egli non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II

457; Von Tuhr/Peter , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., Zurigo 1974, vol. 1, p. 290). Se, applicando questo principio, il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un'interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q., 20 marzo 1995 in re R./W.). In caso contrario, occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In quest'ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch , Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin , Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l'attività professionale, le conoscenze e l'esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch , op. cit., n. 364 ad art. 18 CO e rif.), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (IICCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch , op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (IICCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin , op. cit., n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417; IICCA 20 marzo 1995 in re R./W., 24 luglio 1996 in re T. SA/R.B. SA, 12 agosto 1996 in re G. SA/R. SA).

4.2 Nulla agli atti permette di avvalorare la tesi dell'appellante. Non il testo letterale dell'accordo, che prevede unicamente che " _____ per salvaguardare l'impiego di funzionario di suo figlio _____ o presso la Vostra banca ... non denuncerà la banca ... per il danno subito astenendosi da ogni azione giudiziaria" (doc. DDD; cfr. pure il doc. LLL). Non il comportamento tenuto dall'attrice nella fase preprocessuale: con il doc. HHH essa ha dapprima ribadito che l'accordo prevedeva che "se ritiravo la denuncia e rinunciavo a perseguire la banca con un'azione giudiziaria, la banca si impegnava a conservare l'impiego di mandatario commerciale a mio figlio"; con quel medesimo scritto e in seguito con il doc. LLL essa ha inoltre insistito per essere informata sui motivi che avevano portato al licenziamento, dimostrando con ciò senz'ombra di dubbio che non il licenziamento in quanto tale bensì i motivi del licenziamento -nella misura in cui fossero stati in relazione alla gestione dei conti dell'attrice- potessero eventualmente costituire una violazione dell'accordo. Non il suo comportamento processuale: con la petizione (p. 31) essa non ha infatti mai accennato al fatto che l'accordo dovesse essere interpretato in quel senso; essa (sempre a p. 31) ha anzi nuovamente accennato al fatto che il licenziamento del figlio fosse avvenuto "senza validi motivi". Non l'istruttoria di causa: il teste _____ (verbale p. 1) ha in effetti unicamente confermato che in base agli accordi "la signora _____ rinunciava ad ogni sua pretesa nei confronti della banca e la banca si teneva il figlio della signora". Tutto quanto precede consente tranquillamente di confermare l'assunto pretorile secondo cui non era possibile ritenere, come invece sostenuto dall'attrice, che a quel momento la convenuta si sarebbe impegnata in perpetuo a non licenziare il figlio qualunque fosse stato il suo comportamento futuro e che al contrario l'accordo andava interpretato nel senso che il suo licenziamento non sarebbe potuto avvenire per i fatti che erano all'origine del contenzioso fra le parti; tanto più che ovviamente il fine perseguito dall'attrice non era né poteva essere quello di garantire in perpetuo l'impiego del figlio presso la convenuta, ma unicamente quello di evitargli un sicuro licenziamento (dal che il termine "salvaguardare l'impiego") e le spiacevolissime conseguenze, da un punto di vista civile (risarcimenti) e penale -in ogni caso la carriera professionale del figlio sarebbe stata verosimilmente compromessa (appello p. 7, cfr. doc. QQ)-, per le operazioni speculative da lui abusivamente concluse a suo tempo. 5. L'appellante censura infine il giudizio con cui il

Pretore ha posto a suo carico un'indennità ripetibile di fr. 5'000.-. Essa ritiene eccessivo l'importo in questione, evidenziando come la controparte non si sia avvalsa di un patrocinatore. È incontestato il principio -accertato anche dal primo giudice- che nel caso di una parte non patrocinata a quest'ultima si debba unicamente corrispondere un'equa indennità per compensare il suo dispendio di tempo (Rep. 1990 p. 210; ICCA

E. 10

maggio 1994 in re R./C., 27 gennaio 1997 in re P./B., 7 agosto 1998 in re P./A.). In concreto si osserva che la convenuta ha dovuto allestire due corposi allegati preliminari di 15 rispettivamente 12 pagine, ha partecipato all'udienza preliminare e a 2 lunghe udienze di audizione testi, ha presentato le sue osservazioni a un'istanza di assunzione suppletoria di prove, prima di allestire un breve allegato conclusionale: in tali circostanze il riconoscimento di un'indennità di fr. 2'000.- appare tutto sommato adeguata all'effettivo dispendio di tempo che la presente causa le ha comportato. Il dispositivo N. 2 della sentenza pretorile viene pertanto riformato in tale misura. 6. Ne discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la parziale riforma del primo giudizio non modifica la pressoché integrale soccombenza dell'attrice nella procedura di primo grado. All'appellata, che anche in questa sede non ha fatto capo ad un patrocinatore va qui riconosciuta, come da giurisprudenza, un'indennità per il solo dispendio di tempo. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 18 maggio 1999 _____ è parzialmente accolto. § La sentenza 27 aprile 1999 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, invariati gli altri dispositivi, viene così riformata: 2. La tassa di giustizia in fr. 4'500.- e le spese in fr. 238.- sono poste a carico della parte attrice, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- a titolo di indennità. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 4'950.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 5'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- a titolo di indennità. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.